

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 974 a 978;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;

VISTI i commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 secondo i quali “*Una quota di finanziamento non superiore al 10% può essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell’ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% può essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma... La restante parte di finanziamento è erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.*”. Tali quote di finanziamento sono state ribadite dall’articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

CONSIDERATO, in particolare, che le percentuali disposte dall’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e successivamente ribadite dall’articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 non consentono l’allineamento tra l’avanzamento dei progetti e l’erogazione dei relativi finanziamenti, determinando l’anticipazione delle risorse necessarie da parte degli Enti partecipanti al Programma straordinario;

RITENUTO necessario adeguare le percentuali di erogazione del finanziamento alle percentuali di avanzamento degli stessi, al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze finanziarie degli Enti partecipanti al Programma straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 1, lett b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che *“I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda- a pena di inammissibilità- i seguenti ulteriori requisiti: ...b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo...”*;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 stabilisce, invece, che *“I comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane che all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilità tecnica sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell'articolo 5 commi, 4 e 5, e dell'articolo 6, comma 1 lett. b), del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi...”*;

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e gli articoli 4, comma 4, e 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016,

## DECRETA

### Articolo 1

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti:

*“3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% è erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.*

*4. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed*

*attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:*

- i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;*
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;*
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;*
- iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.”.*

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti:

*“3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.*

4. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

5. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati,

*attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:*

*i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;*

*ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;*

*iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;*

*iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.”.*

## Articolo 2

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 dopo le parole *“le delibere di approvazione dei progetti”* sono inserite le parole *“definitivi o”*.

2. All'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole *“entro 20 giorni dall'adozione”* sono sostituite dalle parole *“nella relazione trimestrale di monitoraggio”*.

3. All'articolo 4, comma 5, lettera ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole *“entro 20 giorni dall'adozione”* sono sostituite dalle parole *“nella relazione trimestrale di monitoraggio”*.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI